

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**ASSOMARE****Roma, 7 Maggio 2015****EUR15135****SM****Oggetto: modifiche alla direttiva 96/53/CE sui pesi e le dimensioni dei veicoli pesanti. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.**

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 115 del 6 Maggio scorso, è stata pubblicata la direttiva U.E. 2015/719, che introduce alcune modifiche al testo della direttiva 96/53/CE in materia di pesi e dimensioni dei veicoli pesanti. Le nuove disposizioni della direttiva 2015/719 dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 7 Maggio 2017 ma, come vedremo meglio descrivendo le singole misure, l'entrata in vigore di alcune di esse avrà certamente bisogno di più tempo.

La direttiva prevede una serie di interventi per migliorare la sicurezza e l'efficienza del trasporto. In particolare, si tratta delle seguenti tematiche:

- **miglioramento dell'aerodinamica dei veicoli e della profilatura della cabina di guida.** La direttiva prevede la possibilità che, nella parte posteriore dei veicoli, vengano installati dei dispositivi aerodinamici conformi alle specifiche tecniche che saranno decise dalla Commissione U.E, che comportino il superamento della lunghezza massima legale; peraltro, come precisa il nuovo art. 8 ter della direttiva, questo superamento non deve comportare un aumento della capacità di carico. La disposizione si applica dalla data di recepimento o di applicazione delle modifiche eventualmente decise dalla Commissione U.E (entro il 27 Maggio 2017). Per quanto riguarda la nuova profilatura delle cabine di guida, l'obiettivo è il miglioramento della sicurezza stradale grazie alla riduzione degli angoli morti di visibilità per i conducenti, inclusi quelli sotto il parabrezza. Alla stessa stregua dei dispositivi aerodinamici, l'installazione di queste nuove cabine potrà determinare il superamento delle lunghezze massime legali del mezzo senza, tuttavia, un aumento della capacità di carico. Queste disposizioni sulle cabine di guida diventeranno applicabili, trascorsi tre anni dalla data di recepimento o di applicazione delle eventuali modifiche decise dalla Commissione U.E (anche in questo caso, entro il 27 Maggio 2017).

- **Incentivo all'utilizzo di veicoli alimentati con combustibili alternativi.** La direttiva intende incentivare l'acquisto di veicoli alimentati con combustibili alternativi, prevedendo che il peso dei gruppi propulsori si aggiunga alla massa complessiva legale, fino ad un massimo di 1 tonnellata. Anche in questo caso, la deroga al peso massimo autorizzato non determina una maggiore capacità di carico.

- **Veicoli utilizzati per il trasporto combinato di container o di casse mobili di 45 piedi.** Il nuovo art. 10 quater, unitamente alle modifiche introdotte nell'allegato 1 della direttiva 96/53, comportano che nel trasporto combinato di container e di casse mobili di 45 piedi di lunghezza (vuoti o carichi), il veicolo isolato o il complesso utilizzato nella parte su strada **possa superare di 15 cm** le lunghezze massime legali previste al punto 1.1 del predetto allegato. Inoltre, sempre per questa tipologia di trasporto, le masse complessive delle combinazioni di veicoli sono state così fissate:

- **42 ton.** per i veicoli a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi;

- **44 ton**, per i veicoli a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o a 3 assi.

Il trasporto combinato che potrà beneficiare di tali agevolazioni, è quello definito all'art. 1 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio (recepita in Italia dal D.M 15 Febbraio 2001). Si tratta quindi del trasporto in cui il veicolo, la cassa mobile o il container effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, quando questo percorso superi i 100 Km in linea d'aria e la parte di viaggio su strada avvenga: tra il punto di carico/scarico della merce e la stazione ferroviaria attrezzata di carico/scarico più vicina per il tragitto iniziale/terminale; in un raggio non superiore a 150 Km in linea d'aria dal porto di imbarco/sbarco.

- **Repressione del sovraccarico.** Entro il 27 Maggio 2021 gli Stati membri dovranno adottare misure specifiche per identificare i veicoli che circolino in sovraccarico, ricorrendo a sistemi automatici di pesatura certificati e collocati sulle infrastrutture stradali, oppure ad apparecchiature di pesatura installate sugli automezzi e in grado di comunicare il peso del veicolo in movimento al suo conducente e alle autorità competenti.

- **Nuove norme in materia di responsabilità dello spedizioniere e del vettore, nei trasporti di casse mobili e container.** Nell'ambito del trasporto di container e di casse mobili, l'art. 10 septies obbliga gli Stati membri ad introdurre delle norme che impongano:

- allo spedizioniere, di consegnare al vettore a cui affida il trasporto di un container o una cassa mobile, una dichiarazione indicante il peso del container o della cassa mobile trasportati;
- al vettore, di fornire accesso a tutta la documentazione pertinente fornita dallo spedizioniere.

Inoltre, gli Stati membri devono adottare norme in materia di responsabilità dello spedizioniere e del vettore, quando le informazioni di cui sopra manchino o siano errate e il veicolo sia in sovraccarico.

Entro l'8 Maggio 2020, la Commissione U.E presenterà una relazione al Parlamento U.E e al Consiglio, sull'attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2015/719.

Il testo della direttiva è disponibile al link sottindicato.

Cordiali saluti.